

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, CAPECCHI, PALLANTI, MANNINO
ANTONINO, CALVANESE, GHEZZI, LUCENTI, MIGLIASSO,
PELLEGATTI, PICCHETTI, SAMÀ, SANFILIPPO, BRUZZANI**

Presentata il 26 gennaio 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1986, n. 958, concernente la valutazione ai fini pensionistici dei periodi di servizio militare per i lavoratori del pubblico impiego

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1986, n. 958, il legislatore ha inteso eliminare la disparità di trattamento esistente, in tema di valutazione ai fini pensionistici dei periodi di servizio militare, fra i lavoratori assicurati all'INPS, che potevano far valere detti periodi senza alcun onere per gli interessati, ed i lavoratori del pubblico impiego, i quali, se intendevano far valere lo stesso diritto, potevano provvedervi solo con riscatto a proprio carico.

In fase di applicazione delle disposizioni in parola, peraltro, si sono dovute riscontrare una serie di incertezze interpretative da parte degli organismi competenti a dare concreta attuazione alle disposizioni medesime, incertezze inerenti, soprattutto, alla circostanza che l'articolo 20 parla di « trattamenti previdenziali », e non di quiescenza, ed alla assenza di ogni riferimento ai casi pregressi.

Ciò ha determinato una diversità di comportamento fra gli uffici competenti, alcuni dei quali hanno ritenuto di dover

respingere senz'altro le richieste degli interessati mentre altri le hanno accettate, senza tuttavia darvi corso in attesa di chiarimenti in materia.

La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame mira, appunto, ad eliminare le incertezze di cui si è fatto cenno, chiarendo, da un lato, l'esatta portata della norma dettata dall'articolo 20

della legge n. 958 del 1986 — nel senso che la stessa deve intendersi riferita anche al trattamento di quiescenza — e precisando, dall'altro, che la norma stessa è applicabile in tutti quei casi che, al momento della sua entrata in vigore, non erano stati completamente definiti con la ultimazione del pagamento degli oneri di riscatto previsti dalla disciplina precedente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 20 della legge 23 dicembre 1986, n. 958, va interpretato nel senso che il periodo di servizio militare deve essere riconosciuto utile a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza del settore pubblico.

2. Il beneficio della gratuità del riconoscimento di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei lavoratori per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986, era in corso di definizione la procedura di riscatto del servizio militare secondo le preesistenti norme ovvero era tuttora in corso il pagamento del relativo onere.